




**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Ettore Majorana"**

24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1
Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164
Md AP 33 - Regolamento bullismo e cyberbullismo **Rev 12/03/2019**



**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Delibera n° 11 del Collegio Docenti del 12.03.2019
Delibera n° 15 del Consiglio d'Istituto del 07.03.2019

INDICE

Art. 1- Premessa	pag. 3
Art. 2- Definizione di bullismo	pag. 3
Art. 3 – Definizione di Cyberbullismo	Pag. 4
Art. 4 – Responsabilità dei soggetti coinvolti	pag. 4
Art. 5 – Procedura da attivare in presenza di comportamenti classificabili come atti di bullismo o cyberbullismo	pag. 6

Art. 1- PREMESSA

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, **sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.**” (art. 1,4 DPR 21/11/2007, n. 235)

In attuazione del principio suddetto e riconoscendo all'istituzione scolastica il ruolo fondamentale nell'educazione alla cittadinanza responsabile e alla convivenza civile degli alunni, l'IISS Majorana si attiva per prevenire e contrastare comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

Il mondo “virtuale”, forte attrazione delle giovani generazioni, può essere uno strumento molto pericoloso se usato in modo inconsapevole. Si avverte, quindi, la necessità di richiamare l'attenzione degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale impegnato nella funzione educativa, sulle conseguenze che derivano in caso di utilizzo irresponsabile delle comunicazioni on-line e dei social network.

Il presente regolamento, ricevendo la recente legislazione su bullismo e cyberbullismo (L. n. 71/2017- Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; L.R. Lombardia n. 1/2017 - Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo), individua i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti che operano nel contesto scolastico e le procedure da attivare in caso di comportamenti riconducibili a bullismo e cyberbullismo.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il bullismo è il comportamento, assunto da uno o più soggetti (bulli) ai danni di un altro soggetto (vittima), che genera prevaricazione e azioni offensive ripetute nel corso del tempo con la conseguenza di un danno fisico o psicologico irreversibile.

Presenta le seguenti caratteristiche:

- **intenzionalità**, il bullo mette in atto consapevolmente atti violenti contro la vittima allo scopo di offenderla, deriderla e controllarla;
- **persistenza**, i comportamenti violenti continuano nel tempo;
- **asimmetria di potere**, la relazione fra bullo e vittima è asimmetrica per la forza maggiore dell'uno sull'altro, le migliori capacità di scoprire i punti deboli del bullo e spesso, purtroppo, il ruolo di leader nel gruppo di pari.

Art. 3. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo» (L. 71/2017).

Tale definizione generale si può manifestare con diverse categorie di comportamenti:

- **Flaming**: messaggi violenti e volgari destinati a suscitare litigi on line.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi contenenti esplicite minacce fortemente intimidatorie.

- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori per danneggiare la reputazione della vittima
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima titolare dell'account.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line di una persona con l'obiettivo di ferirla.
- **Cyberbashing o happy slapping:** aggressioni iniziate nella vita reale e fatte proseguire con foto o filmati online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale che generano problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta e ai diffondenti.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola, dalle regole per la scrittura delle e-mail e dall'educazione nell'utilizzo dei nuovi strumenti di tutela della privacy, volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. Il Referente per bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come la netiquette e le norme di uso corretto dei servizi in rete;
- cura progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale e forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. Il Collegio Docenti:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I Genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento di disciplina nei casi di bullismo, cyberbullismo.

7. Gli Alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici
- immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 5 - PROCEDURA DA ATTIVARE IN PRESENZA DI COMPORTAMENTI CLASSIFICABILI COME ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

1. Segnalazione

La segnalazione di un presunto atto di Bullismo o Cyberbullismo va fatta al Dirigente Scolastico e al Referente per il bullismo e cyberbullismo; tale segnalazione può giungere da insegnanti, personale della scuola, genitori o dagli stessi alunni. In via preliminare, una volta segnalato il presunto atto di bullismo o cyberbullismo il Dirigente dovrà valutare se tale comportamento si configura come reato; in tal caso dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità competenti. In tale fase i docenti non possono svolgere alcuna attività di indagine. Se il comportamento non si configura come reato, ma come violazione del regolamento di disciplina si passa alla fase successiva.

2. Intervento

Il Referente raccoglie le informazioni, ricostruisce i fatti, valuta i comportamenti e avvalendosi della collaborazione dei docenti, dei genitori, dell'esperto addetto all'ascolto psicologico, degli studenti e di eventuali soggetti esterni, promuove le seguenti azioni:

- incontri con gli alunni coinvolti;
- interventi /discussione in classe;
- sensibilizzazione e coinvolgimento dei genitori;
- responsabilizzazione degli studenti;
- promozione delle regole di civile comportamento e del rispetto della persona.

3. Sanzione disciplinare

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Disciplina. Per gli episodi di bullismo e cyberbullismo si privilegiano sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, nonché percorsi di mediazione che consentano la costruzione di rapporti sociali positivi tra i soggetti coinvolti.